

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

Doc. XVIII
n. 23

RISOLUZIONE DELLA 9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura e produzione agroalimentare)

(Estensore FATTORI)

approvata nella seduta del 9 ottobre 2013

SULLA

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E
DEL CONSIGLIO RELATIVO ALLA PRODUZIONE E ALLA MESSA
A DISPOSIZIONE SUL MERCATO DI MATERIALE RIPRODUTTIVO
VEGETALE (TESTO UNICO SUL MATERIALE RIPRODUTTIVO VE-
GETALE) (COM (2013) 262 DEFINITIVO)**

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza il 10 ottobre 2013

La Commissione, esaminata, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al testo unico sul materiale riproduttivo vegetale,

premessi che:

la proposta in esame è finalizzata a sostituire e aggiornare dodici direttive attualmente in vigore che regolano la materia in oggetto e tende a un'armonizzazione legislativa per una maggiore chiarezza, per evitare eventuali discordanze di attuazione negli Stati membri e per apportare i fisiologici aggiornamenti tecnico-scientifici sulla materia;

la proposta è finalizzata altresì a regolare l'iscrizione del materiale riproduttivo vegetale, in cui rientrano non solo le sementi, ma anche le piante e loro parti in grado di riprodurre piante intere, nei registri nazionali ed europeo, nonché la commercializzazione, l'etichettatura, gli imballaggi e i controlli *post* certificazione del medesimo materiale;

nel merito, osserva che:

nella proposta di regolamento in esame è previsto il ricorso a poteri di delega in capo alla Commissione europea con riguardo a un elevato numero di aspetti che riguardano soprattutto il futuro aggiornamento tecnico-scientifico del settore riproduttivo-vegetale. Gli atti delegati adottati ai sensi dell'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) sono sottratti al potere di controllo dei Parlamenti nazionali e alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà. Si invita pertanto a limitare l'eccessivo ricorso agli atti delegati per evitare il rischio di un disequilibrio tra gli strumenti di controllo del Parlamento europeo e quelli dei Parlamenti nazionali, come più volte auspicato dalla Commissione Politiche dell'Unione europea del Senato della Repubblica;

nella proposta di regolamento, per quanto concerne la tutela delle sementi tradizionali regionali, occorre valorizzarne il significato storico ed economico;

si auspica quindi un'attenzione particolare alla tutela delle specificità locali non solo in riferimento alle sementi destinate ai «mercati di nicchia» sottratti agli *iter* di registrazione, ma anche alle varietà tipiche diffuse su ampia scala, che rappresentano una ricchezza della biodiversità agricola italiana, al fine anche di favorire la costruzione di sistemi sementieri informali tra agricoltori a livello territoriale, ricchi di diversità biologica e agricola, in cui la circolazione del materiale di propagazione spesso non avviene tramite la messa in commercio. Si invitano pertanto le sedi europee competenti a porre attenzione alle specificità delle colture italiane, costituite da prodotti tipici e specialità agricole territoriali a tutela, da un lato, delle piccole e medie imprese produttrici e, dall'altro, dell'a-

grodiversità, tenendo conto anche dei principi e delle finalità enunciati dal Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, ratificato dall'Italia ai sensi della legge 6 aprile 2004, n. 101, al fine di favorire l'uso sostenibile della diversità agricola, tutelando i diritti degli agricoltori e garantendo l'accesso facilitato per fini di ricerca e sperimentazione alle varietà commercializzate. Si auspica inoltre che, in vista del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea con inizio a luglio 2014, vi sia una ripresa delle trattative tra gli Stati membri sulla riforma della normativa sugli organismi geneticamente modificati, ormai ferme da oltre un anno, con l'intento di fornire agli Stati membri maggiori poteri per la tutela della propria diversità biologica;

nella proposta di regolamento si prevede all'articolo 34 la possibilità di mettere a disposizione sul mercato materiale riproduttivo vegetale in attesa di registrazione. La procedura ivi descritta potrebbe permettere di immettere sul mercato materiale vegetale ibrido, potenzialmente oggetto di registrazione con brevetto industriale e non solo di privativa vegetale, soprattutto da parte delle grandi multinazionali del settore agricolo. Si auspica un inasprimento delle procedure per questo tipo di materiali riproduttivi, al fine di tutelare le attività agricole di medie e piccole dimensioni, di evitare i brevetti favorendo le naturali sperimentazioni agricole derivanti dai processi di coltivazione e costituzione di nuove varietà vegetali basati sull'incrocio e sulla successiva selezione, in quanto processi essenzialmente biologici.

